

Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Union Investment Privatfonds GmbH.

Conclusioni del ricorrente

— annullare la decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «1 Unicredit», domanda di registrazione n. 2.055.069, per prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Union Investment Privatfonds GmbH.

Marchio o segno fatto valere: Marchi tedeschi verbali «UNIFONDS» (n. 881.995) e «UNIRAK» (n. 991.997) e marchio figurativo «UNIZINS» (n. 2.016.954), per servizi nella classe 36 (collocamento di fondi).

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Respingere il ricorso.

Motivi dedotti: Erronea applicazione della teoria della tutela ampliata dei marchi c.d. seriali, elaborata dal Tribunale comunitario di Primo Grado, nella sentenza del 23.2.2006, nella causa T-194/03 Bainbridge.

Ricorso presentato il 27 dicembre 2006 — giropay/HABM (GIROPAY)

(Causa T-399/06)

(2007/C 42/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Giropay GmbH (Francoforte sul mena, Germania) (Rappresentante: avv. K. Gründig-Schnelle)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

26 ottobre 2006 pronunciata nel caso R 308/2005-4 avente ad oggetto deposito di marchio comunitario 2 843 514 «GIROPAY».

— Porre a carico dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: il marchio verbale «GIROPAY» per merci e servizi rientranti nelle classi 9, 36-38 e 42 (deposito n. 2 843 514).

Decisione dell'esaminatore: decisione dell'esaminatore — rigetto parziale della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: il marchio di cui richiede la registrazione non integra nessun elemento descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento CE n. 40/94 ⁽¹⁾. Inoltre il marchio di cui viene richiesta la registrazione sarebbe particolarmente adatto ad essere percepito dal pubblico di riferimento come segno avente carattere distintivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 28 dicembre 2006 — Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio

(Causa T-401/06)

(2007/C 42/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Brosmann Footwear (HK) Ltd (Kowloon, Hong Kong), Seasonable Footwear (Zhong Shan) Ltd (Banfu, Cina), Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd (Guangzhou, Cina), Risen Footwear (HK) Co. Ltd (Kowloon, Hong Kong) (Rappresentanti: L. Ruesmann, A. Willems, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

— annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 1472/2006 nella misura in cui impone dazi antidumping sulle esportazioni delle ricorrenti;

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui impone dazi anti-dumping sulle loro esportazioni verso l'Unione europea. Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:

- violazione degli artt. 2, n. 7, lett. b) e 9, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping (in prosieguo: il «regolamento di base»), dell'art. VI del GATT nonché dei principi di non discriminazione, del nemo auditor e di legittimo affidamento, in quanto le istituzioni comunitarie hanno omesso di esaminare singolarmente ciascuna domanda di Trattamento riservato alle economie di mercato (in prosieguo: «MET») e di Trattamento individuale (in prosieguo: «IT»);
- violazione degli artt. 18 e 20 del regolamento di base nonché violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti in quanto le istituzioni comunitarie hanno omesso di informare le ricorrenti su come sono state trattate le domande di MET e di IT;
- errore manifesto di valutazione nonché violazione dell'art. 54, n. 4, del regolamento di base nel valutare la posizione dei produttori comunitari nell'ambito del sostegno all'inchiesta, dell'art. 1, n. 4, del regolamento di base per quanto riguarda la definizione del prodotto rilevante, dell'art. 17, del regolamento di base e dell'art. 253 CE per quanto riguarda la scelta del campione dei produttori esportatori, dell'art. 3, n. 2, del regolamento di base e dell'art. 253 CE relativamente alla determinazione del danno, dell'art. 3, n. 2, del regolamento di base quanto all'accertamento del nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il danno nonché, infine, dell'art. 9, n. 4 del regolamento di base per quanto attiene il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

Ricorso presentato il 27 dicembre 2006 — Regno di Spagna/Commissione

(Causa T-402/06)

(2007/C 42/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. J. M. Rodríguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2006, C(2006) 5105, che riduce l'aiuto del Fondo di coesione a otto progetti in corso di esecuzione nel territorio della Comunità Autonoma della Catalogna;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 20 ottobre 2006, C(2006) 5105, che riduce l'aiuto del Fondo di coesione a otto progetti in corso di esecuzione nel territorio della Comunità Autonoma della Catalogna, elencati qui di seguito:

- N. 2001.ES.16.C.PE.058 (progetto di ampliamento del trattamento biologico dell'impianto di depurazione di Besos);
- N. 2003.ES.16.C.PE.005 (progetto di infrastrutture per la bonifica di piccoli agglomerati urbani della Catalogna);
- N. 2001.ES.16.C.PE.054 (progetto di depurazione, di trattamento dei fanghi e di riutilizzo di acque reflue urbane della Catalogna);
- N. 2000.ES.16.C.PE.112 (progetto di bonifica e depurazione del bacino idrografico dell'Ebro: Monzón, Caspe e conche interne della Catalogna);
- N. 2002.ES.16.C.PE.006 (progetto di impianto dissalatore dell'acqua marina nel delta del Tordera);
- N. 2001.ES.16.C.PE.055 (progetto di costruzione e adeguamento delle infrastrutture per il trattamento di residui urbani della Catalogna);
- N. 2001.ES.16.C.PE.057 (progetto di impianti di trattamento di residui urbani nei distretti di Urgell, Pallars Jussà e Conca de Barberà);
- N. 2002.ES.16.C.PE.041 (progetto di creazione e adeguamento della rete di infrastrutture per il trattamento di residui urbani della Catalogna).

Nella decisione impugnata la convenuta ha applicato una rettificazione forfetaria del 2 % del contributo comunitario (85 %) concesso al progetto 2001.ES.16.C.PE.058, perché la società di gestione avrebbe fatturato spese non sovvenzionabili.

Quanto agli altri progetti, la Commissione, con riferimento al sistema dei «prezzi medi» e al criterio dell'«esperienza acquisita in opere precedenti», ha deciso di applicare una rettificazione finanziaria al 100 % della differenza in termini di contributo comunitario tra le offerte selezionate e quelle ricalcolate contratto per contratto.

A sostegno delle sue conclusioni lo Stato ricorrente deduce in via principale l'errata interpretazione dell'art. 30, n. 1, della direttiva 93/37/CEE (¹) e dell'art. 36, nn. 1 e 2, della direttiva 92/50/CEE (²), in quanto la decisione impugnata conclude che l'applicazione del sistema dei prezzi medi nell'esame dell'«offerta economicamente più vantaggiosa» ai progetti in gara viola il principio della parità di trattamento, discriminando le offerte troppo basse rispetto a quelle più onerose.